

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI
E PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
Direzione generale della motorizzazione
e della sicurezza del trasporto terrestre

Prot. n. 01/M368

Roma, 2 gennaio 2003

OGGETTO: Applicazione di strutture portamoto su autocaravan. Ulteriori precisazioni.

Sono pervenute richieste di chiarimenti in ordine all'applicazione di strutture portamoto su autocaravan già in circolazione.

In merito, fermo restando quanto già stabilito con la circolare n. 1906/4120 - MOT B041 del 6.5.1999, si ribadisce quanto segue.

L'installazione su autocaravan della struttura portamoto, **fissa o amovibile**, successivamente alla prima immatricolazione, è consentita all'unica condizione che esista una corrispondente versione omologata dal costruttore dell'autocaravan che prevede tale tipo di struttura sin dall'origine.

La visita e prova effettuata dell'Ufficio provinciale del D.T.T., a norma dell'art. 78 del Codice della strada, è finalizzata a verificare, tra l'altro, che la tara del veicolo, compreso il portamoto, non vari del $\pm 5\%$ rispetto al valore della tara del veicolo omologato, significando che la verifica della condizione che il veicolo in ordine di marcia non superi la massa complessiva a pieno carico riportata sulla carta di circolazione è a totale carico dell'utente del veicolo.

Nell'aggiornamento della carta di circolazione deve essere riportato lo stesso valore della tara del veicolo di riferimento già omologato con portamoto e la seguente annotazione: "*Lunghezza massima con portamoto = mm*"

IL CAPO DIPARTIMENTO
dott. ing. Amedeo Fumero

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI
E IL TRASPORTO INTERMODALE
Direzione generale per la motorizzazione
Divisione 2

Prot. n. 69402/08/03

Roma, 2 settembre 2008

OGGETTO: Strutture portabagagli.

Come è noto, con le circolari n. 2522/4332-D.C. IV n. B103 del 27.11.1998 ⁽¹⁾ n. 1906/4120-B41 del 6.5.1999 e n. 01/M368 del 2.1.2003 sono state indicate, per gli autocaravan già in circolazione, le condizioni di ammissibilità e le procedure per l'aggiornamento della carta di circolazione a seguito dell'installazione di strutture portamoto.

Nel confermare i contenuti delle richiamate disposizioni, con la presente nota si forniscono alcuni chiarimenti in merito a talune strutture portabagagli, omologate secondo la direttiva 74/483/CEE ⁽⁴⁾ e successive modifiche ed integrazioni, montate posteriormente a sbalzo sugli autocaravan e commercializzate quali "portamoto".

Nel merito, si osserva, preliminarmente, che le citate direttive comunitarie prevedono, tra l'altro, la possibilità di omologare i portabagagli quale entità tecniche indipendenti.

I portabagagli omologati sono contraddistinti dalla prescritta marcatura (numero di omologazione CE, proceduto dalla sigla dello Stato che ha rilasciato l'omologazione) e sono accompagnati dalle istruzioni di montaggio.

L'installazione sui veicoli di siffatte strutture deve essere effettuata in conformità a quanto previsto dalle predette istruzioni di montaggio, nel rispetto dei limiti di carico della struttura stessa e dei limiti di pesi massimi del veicolo.

Tutto ciò premesso, si evidenzia che l'installazione dei portabagagli sopra descritti **non comporta** l'aggiornamento della carta di circolazione, e, pertanto, le eventuali richieste da parte dell'utenza tese all'annotazione sulla carta di circolazione di strutture definite "*portamoto*" che risultino omologate in base alla direttiva 74/483/CEE ⁽⁴⁾ e succ. mod. ed int., debbono essere definite negativamente.

Si pregano le Direzioni Generali Territoriali di assicurare la diffusione della presente nota agli Uffici coordinati.

IL DIRETTORE GENERALE
arch. Maurizio Vitelli